

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 16 APRILE 2014 N. 2014/55/UE RELATIVA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il Presidente della Repubblica

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTA la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
- VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante tra l'altro delega al governo per l'attuazione della direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B, punto 31;
- VISTA la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
- VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e successive modificazioni;
- VISTA la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;
- VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di contabilità e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare l'articolo 1, commi 209-214, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, prevedendo che le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della

Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento e che la trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione del 16 ottobre 2017 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, e del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il presente decreto non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e segnatamente quelle di «amministrazioni aggiudicatrici», «autorità governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «enti aggiudicatori», di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

ART. 3

(Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche)

1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE, nonché alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

2. Le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3.

3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con modalità applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.

4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 4

(Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali)

1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.

ART. 5

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell'articolo 113 del TFUE.

ART. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni del presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 1 (*Ambito di applicazione*)

La direttiva 2014/55/UE si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE.

Inoltre, l'articolo 2 della direttiva 2014/55/UE definisce:

- «amministrazioni aggiudicatrici»: amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE;
- «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/24/UE;
- «centrale di committenza»: centrale di committenza come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE;
- «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, si applica alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, che definisce all'articolo 3:

- «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
- «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
- «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
 - 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 2) dotato di personalità giuridica;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
- «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
 - 1) parte II del presente codice, gli enti che:
 - 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

Conformemente alle previsioni della direttiva 2014/55/UE l'ambito soggettivo è limitato alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione degli «altri soggetti aggiudicatori», di cui alla lettera g) del medesimo comma.

La direttiva 2014/55/UE incide, nel quadro legislativo nazionale, sull'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle amministrazioni autonome¹. Tale individuazione, facente riferimento all'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, è alternativa rispetto all'ambito definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nell'impossibilità di operare una verifica esaustiva dei soggetti obbligati dalle citate disposizioni, anche per il carattere non tassativo dell'elenco di cui all'allegato IV al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si ritiene di dover fare riferimento a entrambe le disposizioni.

Non viene fatto alcun riferimento alle soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, riportate all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ritenendo che la presente disposizione debba applicarsi indistintamente a tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione, conformemente a quanto previsto in relazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Più in dettaglio, l'estensione delle previsioni del dispositivo di recepimento ai contratti sotto soglia si rende necessaria per assicurare l'uniformità di gestione di tutte le fatture elettroniche dirette alla PA: infatti, se così non fosse, per i contratti sopra soglia sarebbe possibile utilizzare tanto il formato nazionale FatturaPA quanto i formati europei, mentre per i contratti sotto soglia il ricorso a questi ultimi risulterebbe precluso.

¹ Legge del 31/12/2009 n. 196 - (Legge di contabilità e finanza pubblica) Art. 1, comma 2, "... gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conformemente alle previsioni dell'articolo 1 della direttiva 2014/55/UE, restano escluse le fatture emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

Art. 2 (Definizioni)

Si fa riferimento alle definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Art. 3 (Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche)

Al comma 1 si introduce nella legislazione nazionale l'obbligo disposto dalla direttiva 2014/55/UE, di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto, che sono conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017. Tale standard europeo consiste in un modello semantico e due sintassi utilizzabili, la Cross Industry Invoice XML dell'UN/CEFACT e la UBL (ISO/IEC 19845:2015). Il contenuto informativo è del tutto equivalente a quello del formato nazionale FatturaPA, ma i formati di rappresentazione sono differenti.

Col comma 2 si fa riferimento ad ulteriori prescrizioni, contemplate dalla norma europea sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, che hanno l'obiettivo di precisare la modalità di impiego della norma europea nel contesto normativo italiano. Il tema della CIUS è molto dibattuto a livello europeo, temendo che la proliferazione di CIUS possa costituire un vulnus per la finalità della direttiva, di poter fatturare nell'intera UE con un unico formato. Per tale motivo si fa riferimento unicamente alla CIUS nazionale.

Il comma 3 rimanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche relative alla gestione delle fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica. Per evitare di ingenerare dubbi si fa riferimento al DM 3 aprile 2013, n. 55, in modo da assicurare che la gestione delle fatture in formato europeo sia uniforme a quella delle fatture in formato nazionale. Si evidenzia al riguardo che il citato DM 55/2013 prevede che le specifiche tecniche relative alla trasmissione delle fatture elettroniche alla PA siano pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it e aggiornate dall'Agenzia delle entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale.

Per la concreta ricezione delle fatture, si ritiene che questa debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio, come disposto dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Conseguentemente il comma 4 fa riferimento all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, relative all'identificazione degli uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio. In questo modo le fatture dirette alle amministrazioni destinatarie del provvedimento sarebbero tutte gestite secondo il flusso di trasmissione attualmente previsto per le fatture dirette alla PA.

Più in dettaglio, e come ulteriormente evidenziato nel seguito e nelle successive relazioni, il Sistema di interscambio dovrà essere arricchito della funzione di traduzione delle fatture elettroniche compatibili con il modello semantico definito in accordo con la direttiva 2014/55/UE e con le CIUS. Non è prevista alcuna modifica nelle regole del processo di ricezione delle fatture e di inoltro delle stesse ai cessionari/committenti. Tali regole sono differenti a seconda che il cessionario/committente sia un soggetto compreso nell'ambito applicativo definito dall'art.1,

comma 209 della L. 244/2007 (Pubblica Amministrazione) oppure un soggetto privato che riceve in virtù delle previsioni del d.lgs. 127/2015 (c.d. fatturazione B2B). La modifica di tale impostazione determinerebbe una maggiore complessità di gestione del processo di inoltro e una conseguente perdita di tempestività e/o di aumento dei costi, pertanto si ritiene che i soggetti non pubbliche amministrazioni che rivestono ruolo di stazioni appaltanti debbano essere censiti in iPA, con un attributo che, alla stregua dei gestori dei pubblici servizi, li distingua dai soggetti PA.

Art. 4 (*Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali*)

Si differisce l'entrata in vigore del provvedimento per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, avvalendosi della possibilità offerta dall'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva 2014/55/UE. Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito del progetto e-IGoR, cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito della Connecting Europe Facility, sono stati sviluppati strumenti di supporto per l'adeguamento dell'infrastruttura nazionale alla norma europea sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Art. 5 (*Clausola di salvaguardia*)

Viene esplicitamente recepito l'articolo 9 della direttiva 2014/55/UE, in considerazione del fatto che le direttive non sono immediatamente applicabili e che in caso di dubbio, in un eventuale conflitto di norme tra quella di recepimento della direttiva in oggetto e quella di recepimento della direttiva IVA, potrebbe essere ritenuta prevalente la prima (cronologicamente più recente) in assenza di un'indicazione specifica. Inoltre, la direttiva in oggetto, adottata in base all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non sarebbe di per sé idonea ad incidere su profili di competenza fiscale di imposizione armonizzata, le cui direttive sono adottate ai sensi dell'articolo 113 del medesimo trattato.

Art. 6 (*Clausola di invarianza finanziaria*)

Si precisa che per il recepimento non sono previsti specifici stanziamenti, e conseguentemente le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia delle Entrate realizza le evoluzioni del Sistema di Interscambio e ne sostiene l'incrementata operatività con le risorse proprie.

RELAZIONE TECNICA

Dal punto di vista degli obblighi che in concreto la direttiva 2014/55/UE introduce, tramite il recepimento in esame, nell'ordinamento interno, l'unico punto rilevante è rinvenibile nell'articolo 7 della direttiva, il quale impone alle amministrazioni destinatarie del provvedimento di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, nonché a una delle sintassi individuate anch'esse dalla norma medesima. Più in dettaglio, la norma europea è la EN 16931-1:2017, e le sintassi individuate sono il messaggio Cross Industry Invoice XML dell'UN/CEFACT come specificato negli schemi XML 16B (SCRDM — CII) e i messaggi di fattura e nota di credito UBL definiti nella norma ISO/IEC 19845:2015.

1. Adeguamento delle amministrazioni già destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La direttiva 2014/55/UE incide, nel quadro legislativo nazionale, sull'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ne risulta che le pubbliche amministrazioni, che sono già attrezzate per la gestione delle fatture elettroniche conformi al formato nazionale FatturaPA, dovranno essere in grado di gestire anche le fatture conformi alla norma europea, predisposte in uno dei due formati ammissibili, sinteticamente denominati CII e UBL.

Come segnalato nella Relazione illustrativa, all'ultimo paragrafo dell'articolo 3, sono stati sviluppati, nell'ambito del progetto e-IGoR cofinanziato dall'Unione europea, strumenti di supporto per l'adeguamento dell'infrastruttura nazionale alla norma europea sulla fatturazione elettronica. In particolare, tra gli strumenti realizzati sono presenti dei traduttori dai formati europei al formato nazionale FatturaPA e viceversa.

Conseguentemente il Sistema di Interscambio, che continuerà a ricevere tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione, sarà in grado di tradurre le fatture in formato europeo e inoltrare alle amministrazioni destinatarie, assieme alla fattura originale, la traduzione in formato FatturaPA. In altre parole, l'adeguamento del Sistema di Interscambio consentirà di evitare che le pubbliche amministrazioni siano costrette ad attrezzarsi individualmente per la gestione dei formati europei.

L'adeguamento del Sistema di Interscambio non sarà di per sé sufficiente, tuttavia, a evitare ogni tipo di intervento sull'attuale sistema di gestione delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni. Infatti il Sistema di Interscambio inoltrerà alle amministrazioni destinatarie la fattura originale assieme alla traduzione in formato FatturaPA, e questo comporterà la necessità di un adeguamento *ad hoc*, finalizzato ad estrarre la parte FatturaPA dall'oggetto che la contiene, restando invariate tutte le altre fasi di gestione della fattura. Le pubbliche amministrazioni provvedono a tale adeguamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si segnala altresì che, per le pubbliche amministrazioni che hanno acquistato sul mercato il servizio di gestione delle fatture elettroniche, nella maggior parte dei casi il costo di adeguamento è compreso nel canone corrisposto al fornitore.

Per quanto concerne l'adeguamento del Sistema di Interscambio, si deve osservare che questo si è evoluto per l'adeguamento alle disposizioni relative all'obbligo di fatturazione elettronica tra privati introdotte con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Per gli ulteriori interventi necessari a supportare i formati europei, anche considerando quanto riportato in apertura del presente paragrafo relativamente al progetto e-IGoR, cofinanziato dall'Unione Europea,

l'Agenzia delle Entrate realizza le evoluzioni del Sistema di Interscambio e ne sostiene l'incrementata operatività con le risorse proprie.

2. Adeguamento degli altri soggetti

La direttiva 2014/55/UE si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE. Come evidenziato nella relazione illustrativa, tale ambito non coincide con quello relativo all'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo di esempio, si evidenzia che tra gli enti aggiudicatori destinatari del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, vi sono entità che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 del medesimo Codice e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente, come indicato all'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 1.2 del Codice.

In altre parole la direttiva 2014/55/UE si applica anche a soggetti che non sono già obbligati per legge a gestire le fatture elettroniche in formato FatturaPA e che verosimilmente non sono attrezzati per tale gestione. Il recepimento della direttiva 2014/55/UE comporterà per tali soggetti la necessità di attrezzarsi per la gestione delle fatture conformi alla norma europea riportata in apertura della presente relazione. Non trattandosi di pubbliche amministrazioni, i relativi oneri non saranno a carico della finanza pubblica.

Ai fini della ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di interscambio, i soggetti di cui al paragrafo precedente sono tenuti, qualora non lo fossero già, ad accreditarsi presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, i soggetti attualmente tenuti a tale accreditamento sono:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- b) i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- c) le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

L'AgID accredita in IPA i soggetti destinatari del presente decreto legislativo che non sono attualmente tenuti a tale accreditamento, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

